

Avv. STEFANO RUBEO
Patrocinante in Cassazione
Circonvallazione Clodia , 179
00195 Roma
Tel. 06.37514478 - 0637353349
Fax 06.3725143
E mail:stefanorubeo@tiscali.it

Roma, 5 aprile 2007

Parere in merito alla lettera inviata dal Presidente FIDS Ferruccio Galvagno al Presidente IDSF Sig. Carlos Freitag il 15 marzo 2007 ad oggetto “ordinanza dal Tribunale di Modena, Italia (petizione FIDS art. 700 c.p.c.)”

Egregio Presidente,

ho ricevuto copia della lettera inviata dal Presidente FIDS Ferruccio Galvagno al Presidente IDSF Sig. Carlos Freitag il 15 marzo 2007 ad oggetto “*ordinanza dal Tribunale di Modena, Italia (petizione FIDS art. 700 c.p.c.)*” ed in merito alla stessa , come da sua richiesta, sono a precisarle quanto segue:

Il sig. Galvagno al punto 1) della sua lettera sostiene che il Giudice ha emesso un ordinanza, cioè a sua detta un “*ordine provvisorio e preliminare*”facendo intendere che un “*ordine definitivo*” sarebbe stato pronunciato “*solo dopo una serie di lunghi ed approfonditi procedimenti, tra cui la disamina di documenti e la deposizione dei testimoni presenti in tribunale.*”

Orbene tale affermazione, non appare corretta, in quanto la decisione in merito al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c presentato dalla FIDS è ormai divenuta inoppugnabile, non avendo la ricorrente, né presentato reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c nel termine di 10 giorni dalla data del 3 febbraio 2007, né riassunto la causa nel merito nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento così come previsto dal codice di rito civile.

Pertanto quando il sig. Galvagno ha affermato che un ordine definitivo sarebbe stato pronunciato dopo la disamina dei documenti e le deposizione dei testimoni, afferma una cosa documentalmente non vera, in quanto come detto, l’ordinanza del Tribunale di Modena, ad oggi è ormai divenuta definitiva per quiescenza delle parti, prima fra tutte la ricorrente FIDS che ha anche regolarmente pagato, le spese legali alle controparti, alle quali è stata condannata dal Giudice a seguito del mancato accoglimento della propria tesi.

Quanto al fatto che il Tribunale, come dice il Galvagno “*ha presentato solo un’obiezione tecnica sostenendo che sussiste un difetto di legittimazione attiva*” anche questa è un’affermazione contestabile attesa la certa interdipendenza tra il contenuto del merito della richiesta della FIDS ed il proprio oggetto giuridico statutario, avendo infatti il Giudice di Modena testualmente indicato che

(cfr. ordinanza Tribunale di Modena 2/2/07) *“la ricorrente è disciplina associata riconosciuta dal CONI ma solamente per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, come è pacifico, non anche per lo svolgimento dell’attività sportiva professionistica”* ed ancora *“né FIDS può sostituirsi agli organi ispettivi o di controllo del CONI per reprimere eventuali violazioni di disposizioni aventi valenza pubblicistica regolanti lo svolgimento dell’attività sportiva e le relative competizioni agonistiche.”*

Quando poi il presidente Galvagno afferma che la FIDS potrebbe ottenere la delega per il professionismo dal CONI non fa altro che esprimere un proprio desiderio, che si scontra con la realtà dei fatti, costituita dal dato incontestabile, che ad oggi il CONI ha riconosciuto solo 6 discipline sportive ai fini dell’attività professionistica e le motivazioni di questo mancato inserimento della danza sportiva nel novero di queste, non sono conosciute, né conoscibili, non avendo la FIDS, per quanto a conoscenza di questo Studio, mai presentato domanda in tal senso. Pertanto quanto asserito dal Sig. Galvagno in merito, ad oggi, sembrerebbe essere solo una illazione sfornita di concreto supporto giuridico.

Si vorrà altresì osservare, a tal riguardo, come negli atti di causa di Modena risultano depositate 2 lettere, la prima della FIDS del 29 gennaio 2007 diretta all’Ufficio Affari Giuridici del CONI con oggetto il quesito che di fatto è stato oggetto della causa di Modena, cioè la regolarità dei campionati italiani per professionisti WDC, e la seconda la risposta data dal CONI in data 31 gennaio 2007 che il Galvagno ha riportato nella propria missiva.

Detta lettera però, ad avviso dello scrivente, ma evidentemente anche ad avviso del Tribunale di Modena, va letta dandogli un significato opposto a quanto sostenuto dal Galvagno e cioè nel senso che la FIDS per il CONI *“è riconosciuta e svolge attività sportiva dilettantistica”* dunque è abilitata unicamente a questa e non ha alcun titolo per interessarsi a quella professionistica.

Che poi il sig. Galvagno pretenda di forzare l’interpretazione da dare alla lettera del CONI può essere comprensibile, ma ciò non può urtare con il significato proprio da dare delle parole, così come riconosciuto dal Tribunale di Modena.

D’altro canto se il legale della FIDS avesse ritenuto corretto insistere nell’interpretare la lettera del CONI del 31 gennaio 2007 nel senso indicato dal sig. Galvagno ben avrebbe potuto presentare reclamo ovvero riassumere nel merito la causa, cosa che si è ben guardato di fare.

In conclusione mi preme sottolineare come l’ordinanza emessa dal Tribunale di Modena il 2.02.2007 che che né dica il sig. Galvagno, ad oggi in Italia costituisce l’unico pronunciamento giurisprudenziale in materia e pertanto un precedente di particolare rilievo giuridico che non può che rafforzare la tesi da sempre sostenuta dall’ANMB circa la libertà dell’attività sportiva in Italia e del valore dei risultati conseguiti nei campionati CIDS e WDC., avendo questi infatti, come sempre

sostenuto da questo studio, ambiti differenti da quelli del CONI, atteso che i professionisti della danza non hanno mai richiesto alcun riconoscimento dei propri risultati da parte del CIO.

Pertanto quando il Galvagno sostiene che l'attività del CIDS "*non rappresenta un'attività sportiva in quanto condotta al di fuori dell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI*" fa un'affermazione priva di riscontri, sia sotto il profilo pratico, che quello giuridico, visto che, l'ANMB o il CIDS operano liberamente e legalmente da oltre 50 anni senza aver mai richiesto l'omologazione dei propri risultati né al CONI e né al CIO e non hanno alcuna intenzione di richiederlo.

Quel che importa veramente ai nostri fini è infatti solo che l'ANMB ed il CIDS sul piano giuridico possano liberamente organizzare i propri campionati e vederne riconosciuti i risultati dal WDC.

In conclusione quindi sono a confermarvi che l'unica giurisprudenza finora esistente in Italia in materia, con un provvedimento ormai definitivo, ha confermato la legittimità dell'attività svolta dall'ANMB e dal CIDS in ambito professionistico e la estraneità della FIDS a detto mondo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti invio

Cordiali saluti

(Avv. Stefano Rubeo)

Egregio sig. Presidente
Associazione Nazionale
Maestri di Ballo (A.N.M.B.)
Leo Bevini
Via Emilia Ovest, 940
41100 MODENA